



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 625

DEL 4 luglio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da _____ OMISSIS _____ S.r.l. – Accordo quadro con unico operatore economico (ex art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016) per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per la manutenzione, l'installazione, la fornitura e posa in opera completa e perfettamente funzionante di arredi, complementi d'arredo, accessori, mensole e manufatti in legno e/o similari per il _____ OMISSIS _____ e per l' _____ OMISSIS _____ – Importo a base d'asta: euro 459.000,00 - S.A. A.O.U. Consorziale _____ OMISSIS _____
PREC 142/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 100764 del 17 agosto 2017 presentata da _____ OMISSIS _____ S.r.l., con la quale l'istante, concorrente nella gara in oggetto giunto quarto nella graduatoria finale, contesta l'ammissione della ditta _____ OMISSIS _____ (aggiudicataria), e della ditta _____ OMISSIS _____ (terza classificata) in quanto carenti dell'attestazione SOA OS6 pur trattandosi di appalto di importo superiore a euro 150.000,00, e contesta altresì l'ammissione della ditta _____ OMISSIS _____ Geom. Emanuele per non aver reso idonea dichiarazione "di aver tenuto conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico ..." (art. 17 disciplinare);

VISTA la memoria della S.A. prot. 47504 del 4 giugno 2018, con la quale essa rappresenta che le prestazioni oggetto dell'appalto consistono in interventi di "piccola manutenzione", caratterizzati da elevata ripetitività e non individuabili nel numero ma solo nel contenuto; specifica che le prestazioni riguardano in particolare la riparazione di armadi, comodini, cassettiere, sedie, letti e barelle, carrozzella, mensole in legno e metallo, panche in legno e metallo, bacheche, pedane per scrivanie, casseforti, tavoli, appendiabiti, la sostituzione di vetri e cristalli per armadi e scrivanie, la riparazione carrelli e asta porta-flebo; ed inoltre la fornitura e posa in opera di mensole, fasce paraurti e paracolpi per postazioni di lavoro, pedane e top per scrivanie, predellini; considerato il fabbisogno, essa rappresenta di aver stimato in un importo massimo annuale pari a euro 150.000,00, oltre euro 3000,00 per oneri della sicurezza, e di aver ritenuto sufficiente richiedere i requisiti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.p.r. 207/2010, oppure il possesso della qualificazione SOA nella categoria OS6;

VISTA la memoria dell'aggiudicataria controinteressata _____OMISSIS_____, con la quale essa precisa che la categoria OS6 richiesta dal bando non è a qualificazione obbligatoria e che, essendo essa in possesso della categoria generale OG1, è legittimata a eseguire anche gli interventi della predetta categoria;

VISTO il disciplinare (art. 13) che richiedeva, quali requisiti di partecipazione, un importo per lavori analoghi svolti nel quinquennio precedente e specificava che “nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA (OS6 cl. I) non è richiesta ulteriore dimostrazione”;

VISTA la determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili” la quale evidenzia che «il concetto di “manutenzione” rientra nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell'Avcp n. 184 del 13 giugno 2008; n. 151 del 21 maggio 2008; n. 55 del 3 ottobre, 2007; deliberazione n. 76 del 19 ottobre 2006 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS. Sez. V, 31.1.2006 n. 348; CdS. Sez. IV, 21.2.2005 n. 537, CdS. Sez. V, 4.5.2001 n. 2518). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi»;

VISTO il Parere n.196 del 10 novembre 2011, che richiama l'atto di regolazione Avcp n.5/2001 dove si afferma che, in ogni caso in cui sia configurabile un'attività prevista dalle declaratorie dell'allegato A al DPR 34/2000, relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera o del lavoro, che costituiscono l'oggetto principale del contratto (anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera). Pertanto l'appalto è di tipo misto con prevalenza della fornitura quando i lavori di posa in opera e di installazione sono meramente accessori alla fornitura;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, gli interventi di piccola manutenzione sopra richiamati non sono tali da comportare un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

e sembrano quindi potersi qualificare come appalto di servizi; inoltre gli interventi di fornitura e posa in opera appaiono caratterizzati dalla maggiore rilevanza della fornitura degli elementi di arredo, i quali necessitano poi un'attività accessoria di installazione;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, le prestazioni oggetto dell'appalto si qualificano come prestazioni di servizi e forniture, alla luce delle pronunce sopra evidenziate, e pertanto è legittima, ai fini della partecipazione, la richiesta dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- nel caso di specie, le prestazioni oggetto dell'appalto si qualificano come prestazioni di servizi e forniture e pertanto è legittima la richiesta dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2018

Il Segretario Maria Esposito